



Comune di Oppido Lucano

IL SINDACO

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 2016 DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Prot. n. 5412/2016

ORDINANZA n. 21 del 29.6.2016

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la legge Regionale 22.2.2005 n. 13 “Norme per la prevenzione dei boschi dagli incendi”;

VISTO il D.P.G.R. n. 133 del 28 giugno 2016 che stabilisce **dal 1° luglio al 15 settembre il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi;**

VISTA la Circolare Prefettizia del concernente l’attività di prevenzione incendi-Stagione estiva;

VISTO il Programma annuale antincendio Regionale 2016;

VISTO il D.Lgs 267/2001 (T.U. Enti Locali);

AVVISA

gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali:

- in tutto il territorio comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 13 del 22.2.2005 è consentita la bruciatura delle stoppie **esclusivamente di mattina dalle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00 dello stesso giorno**, nonché in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento a decorrere dal **01.08.2016**;
- il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati dalle operazioni di bruciatura delle stoppie, ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando Stazione del Corpo forestale dello Stato territorialmente competente di Tolve, come da allegato, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo;
- nel caso in cui ciò non avvenga l’interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed in caso di nuova data l’interessato è tenuto ad inoltrare una ulteriore comunicazione;
- il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il



perimetro consistente nella lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri che non presenti residui o stoppie affioranti;

RICORDA

Che in caso di inosservanza, fermo restando la disciplina penale prevista dalla L. 21 novembre 2000 n. 353, le infrazioni alle presenti norme, sono punibili con sanzioni amministrative-pecuniarie che variano da € 50,00 ad € 5.000,00.

Detti importi vengono raddoppiati nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi (cioè se commessi dal 1° luglio al 15 settembre 2016)

INVITA

chiunque a collaborare per la conservazione del nostro patrimonio boschivo e naturale ed a segnalare qualsiasi principio di incendio;

gli operatori agricoli a desistere dalla bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali e provvedere allo smaltimento mediante triturazione ed infossamento dei residui che costituiscono anche elementi di concimazione.

PRECISA

che la presente sarà eseguita dalla Polizia Municipale di Oppido Lucano;

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, al T.A.R. di Basilicata, o al Presidente della Repubblica, secondo i modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia;

che la presente Ordinanza sia notificata:

alla **Polizia Municipale di Oppido Lucano** con sede in via Bari,16;

al **Comando Stazione Carabinieri** di Oppido Lucano;

alla **Prefettura di Potenza**, con sede in Piazza Mario Pagano 85100, POTENZA;

al **Comando Stazione Forestale di Tolve**, con sede in Tolve;

al **Responsabile UTC** di Oppido Lucano.

Oppido Lucano, 29.6.2016



Il Sindaco
Avv. Antonia Maria FIDANZA

